



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO CANOE ROMA

STATUTO

Denominazione – Sede - Durata

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione priva di personalità giuridica e senza fini di lucro, operante nelle attività sportive dilettantistiche, denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO CANOE ROMA.

L'associazione ha sede in Roma, nella residenza del Presidente pro tempore.

L'associazione ha durata illimitata.

Essa potrà essere trasferita in qualsiasi momento, con l'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Scopo – Oggetto

ART. 2 – L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP.

In particolare l'associazione praticherà la disciplina della Canoa e Kayak e le discipline sportive collegate.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

Art.3 - Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/2021.

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Soci

ART. 4 - L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.

Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e,

avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall' esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell' associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' associato minorenne.

ART. 5 - Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

ART. 6 – L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa;
- Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.
- Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
- In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall' esercente la potestà genitoriale.
- Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
- Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell' associazione;
- Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
- I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

ART. 7- Il Consiglio Direttivo può deliberare una quota di iscrizione che il socio dovrà versare al momento dell' ammissione.

Il Consiglio Direttivo inoltre delibera l' entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Recesso – Esclusione

ART. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, e sono operanti con effetto immediato.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b. che si renda moroso nel versamento delle quote sociali;
- c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. che osservi un comportamento verso gli altri soci e nei confronti di altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l'Associazione intrattiene rapporti non improntate all' assoluta correttezza, buona fede o che non salvaguardi la sicurezza ed incolumità propria ed altrui;
- e. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione, agli altri soci, o ad eventuali altre persone fisiche, associazioni o strutture con le quali l'Associazione intrattiene rapporti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 10 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 9.

Fondo Comune - Esercizio sociale

ART. 11 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

ART. 13 - Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Proviviri

Assemblee

ART. 14 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione e, se necessario, con comunicazione a ciascun associato a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta comunicazione.

Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione e deve essere emesso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

ART. 15 - L'assemblea ordinaria.

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario o se ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea è convocata dal Presidente.

È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di operare affinché siano attivati tutti i mezzi necessari alla pubblicità, alla convocazione ed allo svolgimento dell'assemblea.

ART. 16 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. È ammesso il voto per delega: ogni socio avente diritto al voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci maggiorenni secondo il principio del voto singolo. I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione e per la modifica dello statuto: in questi casi occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l'assemblea.

ART. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario dell'assemblea è fatta da colui che la presiede.

Consiglio Direttivo

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti fra i soci, comunque in numero dispari.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni.

Per essere eletti Consiglieri è necessario essere Soci dell'associazione da almeno due anni.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Consiglio eletto dall'assemblea si riunisce prima possibile e comunque entro 15 giorni dall'elezione, convocato e presieduto nella prima seduta dal Consigliere più anziano di età, per la nomina del Presidente e delle altre cariche associative, e per le altre eventuali nomine e adempimenti statutari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure dai membri del Direttivo quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 di essi.

La convocazione è inoltrata almeno cinque giorni prima della adunanza a mezzo lettera da spedire o consegnare, o posta elettronica, o a mezzo fax nei casi di urgenza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici e/o informatici (teleconferenza, videoconferenza e simili).

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio deve:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario annuale;
- c. compilare i regolamenti interni;
- d. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- e. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- f. Compiere ogni altro atto necessario per l'associazione rimesso alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

È fatto divieto ai consiglieri, nella loro qualità di amministratori, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva, disciplina associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. È inoltre richiesto per poter ricoprire la carica di consigliere non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non essere stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ART. 20 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il

Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione cooptando i primi tra i non eletti, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza di non eletti disponibili, il Consiglio può cooptare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione; in particolare può operare autonomamente l'apertura, chiusura e utilizzo di conti, depositi o altri strumenti bancari e finanziari.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Probiviri

ART. 22 - Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'assemblea dei soci contestualmente al Consiglio Direttivo ed è composto da tre membri scelti tra i soci; i componenti del Collegio restano in carica quattro anni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Collegio dei Probiviri decadano dall'incarico, il Collegio procede all'integrazione con le stesse modalità previste dall'art. 20 per il Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.

Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:

- a) esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- b) intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;
- c) esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d) decide sulle eventuali contestazioni dei soci sottoposti ad esclusione o decadenza a norma dell'art. 9;
- e) convocare l'assemblea dei soci in caso di inerzia da parte degli organi dell'associazione

Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d'età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 23 - Clausola compromissoria - Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Prestazioni di Lavoro e Volontari

Art. 24 - L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D. Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 25 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci che lo richiedano per la consultazione.

Regolamenti

ART. 26 - I regolamenti associativi sono conformi ai contenuti del presente Statuto e delle norme sportive. Essi disciplinano gli aspetti economici, organizzativi, operativi e logistici delle attività dell'associazione.

Scioglimento

ART. 27 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti l'assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o a Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

ART. 28 - Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Assemblea ed abroga e sostituisce il precedente Statuto. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, ed in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti degli Organismi ai quali l'Associazione aderisce.